



## Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

*Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale*

*e l'analisi dei costi del lavoro pubblico*

*Uffici XIV*

Roma,

Al Comune di Modena

Piazza Grande 16

41121 Modena

[casellaistituzionale042@cert.comune.modena.it](mailto:casellaistituzionale042@cert.comune.modena.it)

Protocollo n.

Rif. prot. entrata n. 198574 del 13 luglio 2023

Allegati n. 0

Risposta a nota prot. n. 271240 del 13/07/2023

**Oggetto:** Richiesta di parere in riferimento all'interpretazione dell'art. 45, comma 4 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023.

Si fa riferimento alla nota indicata a margine con cui codesto Comune chiede se, in relazione all'articolo 45, comma 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede che l'incentivo “è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente”, sia corretto dedurre che gli incentivi funzioni tecniche non confluiscono più nel “fondo del trattamento accessorio del personale dipendente come invece era previsto dall'art. 113 del previgente Codice (...) essendo erogati direttamente al personale dipendente”.

In via preliminare si rileva come il previgente decreto legislativo n. 50/2016, all'articolo 113, comma 3, già prevedeva che la corresponsione dell'incentivo fosse “disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti” e pertanto la diversa formulazione disposta dal comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023, non appare dirimente ai fini della prospettata esclusione degli incentivi per le funzioni tecniche dal fondo delle risorse decentrate.

Ciò premesso, l'inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:

- dell'articolo 2, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo n. 165/2001 e nell'articolo 79, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 novembre 2022, che stabi-

lisce che *“l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi (...)”*;

- dell’articolo 67, comma 3, lettera c) del contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali 22 maggio 2018, che prevede, nell’alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le *“risorse derivanti da disposizione di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”*.

Secondo quanto rappresentato, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.

Il Ragioniere Generale dello Stato